

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 1999

ADDI' 23 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEARNDRI	Livio-	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

AMATI - BONADONNA - DONATO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5530

OGGETTO: L.R. 15 novembre 1993, n. 64 - Centri anti violenza per donne maltrattate:
approvazione dei criteri per la ripartizione tra le amministrazioni provinciali del contributo
anno 1999.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Qualità della Vita;

VISTA la L.R. 15 novembre 1993, n. 64 che detta norme per l'istituzione di Centri anti violenza o Case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che all'art. 1, c. 1 della predetta legge è stabilito che "la Regione (...) detta norme ed emana provvedimenti per l'istituzione, nel territorio del Lazio, di centri di accoglienza e case rifugio, capaci di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita";

CONSIDERATO altresì che i comuni, i consorzi o le province istituiscono con propria deliberazione le singole strutture di accoglienza e residenza in base al comma 1 dell'art. 4 della legge e che ai sensi dell'art. 2, c.2 della stessa, "in base alle richieste pervenute, decidono dove sia possibile la localizzazione del centro per il proprio territorio";

VISTO il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale il quale stabilisce che nel territorio del Comune di Roma può essere prevista l'apertura di più centri;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 8, c. 2 della legge 64/93, la Regione eroga, su richiesta delle province, un contributo per dare attuazione alle finalità della legge;

ATTESO che la Regione Lazio ha istituito nel proprio bilancio l'apposito capitolo n. 42161 avente per oggetto "Istituzione di Centri anti violenza quali servizi di solidarietà e sostegno alle vittime di percosse, maltrattamenti, abusi e violenze carnali, di stupri" e che per l'anno 1999 è disponibile la somma di Lire 350.000.000;

RITENUTO di dover definire i criteri generali, i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi, in quanto non specificamente previsti dalla normativa regionale;

RITENUTO altresì di attribuire al Direttore del Dipartimento Interventi Socio-Sanitari, Educativi per la Qualità della Vita la competenza di adottare i provvedimenti concernenti l'impegno della spesa e l'erogazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali;

VISTO l'art.17, comma 32 della Legge del 15/5/97 n° 127.

all'unanimità



DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

Fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 64/93 in tema di ammissibilità, rendicontazioni, verifiche e controlli, le somme stanziare sul cap. 42161 saranno ripartite secondo i criteri appresso specificati:

- a) qualora le richieste di finanziamento ammissibili provengano da una sola provincia, l'intera somma effettivamente disponibile sul capitolo sarà assegnata all'amministrazione provinciale richiedente, nei limiti delle richieste;
- b) nel caso di istanze presentate da più di una provincia, le somme saranno ripartite proporzionalmente alla popolazione femminile residente nel territorio di ciascuna provincia, quale misura del bisogno potenziale di assistenza;
- c) qualora l'assegnazione così calcolata fosse superiore alla cifra effettivamente richiesta da una provincia, la parte eccedente quest'ultima sarà ripartita tra le rimanenti amministrazioni provinciali secondo i criteri di cui al punto b);
- d) di attribuire al Direttore del Dipartimento Interventi Socio-Sanitari, Educativi per la Qualità della Vita la competenza di adottare i provvedimenti concernenti l'impegno della spesa e l'erogazione delle risorse alle singole province.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

